

IL COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

visti gli articoli 24, comma 7, 54, comma 4, 58, 59, 62 e 96, comma 1, del Regolamento di amministrazione e contabilità (di seguito: “RAC”);

visto l’articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);

considerato che la Camera dei deputati non rientra tra le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

vista la deliberazione del Collegio dei Questori del 15 gennaio 2013;

ritenuto opportuno adottare, ai sensi del citato articolo 96, comma 1, del RAC, modalità attuative delle procedure di affidamento degli incarichi, nell’intento di allineare la normativa interna della Camera ai principali istituti vigenti nell’ordinamento generale in materia di contratti pubblici, secondo modalità tali da salvaguardare nel contempo le peculiarità proprie dell’Istituzione parlamentare, in coerenza con la posizione di autonomia ad essa attribuita dalla Costituzione;

DELIBERA

Art. 1. (Definizioni)

1. Ai fini della presente deliberazione:

- a) per “incarichi professionali” si intendono gli incarichi, diversi da quelli di cui alla lettera c), aventi ad oggetto attività di assistenza e collaborazione tecnico-specialistica in settori di competenza dell’Amministrazione, svolte a tempo determinato e in coordinamento con le strutture amministrative di riferimento sulla base degli accordi tra le parti;
- b) per “incarichi di consulenza” si intendono gli incarichi a tempo determinato, diversi da quelli di cui alla lettera c), che hanno ad oggetto la formulazione di valutazioni di carattere tecnico-specialistico riferite a questioni non determinabili *a priori*, individuate di volta in volta dalle strutture amministrative di riferimento nel corso del periodo di vigenza del contratto;



- c) per “incarichi di ingegneria e architettura” si intendono gli incarichi a tempo determinato aventi ad oggetto attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto relativi a singoli lavori, progettazione, direzione lavori e attività accessorie riguardanti i lavori su beni culturali tutelati.

Art. 2.

(Disposizioni generali)

1. In relazione a specifiche esigenze alle quali non possa far fronte con proprio personale dipendente in servizio, l'Amministrazione della Camera dei deputati può affidare a professionisti ed esperti di idonea specializzazione gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 58 e seguenti del RAC, gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sono affidati secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.

3. Gli incarichi hanno una durata, un oggetto e un corrispettivo determinati e, di norma, non sono rinnovabili. La proroga di un incarico è consentita nei casi di cui al comma 4 e, ferma restando la misura del corrispettivo pattuito, nell'ipotesi di ritardi nella esecuzione delle prestazioni non imputabili all'affidatario.

4. Gli incarichi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di lavori o il collaudo di lavori possono essere prorogati nel caso in cui il contratto di lavori cui essi si riferiscono sia anch'esso prorogato.

5. Gli incarichi di valore uguale o superiore ai 40.000,00 euro possono essere affidati direttamente ad un professionista, previa autorizzazione motivata del Collegio dei Questori:

- a) nel caso in cui siano state inutilmente esperite le procedure di cui all'articolo 3, comma 3, o all'articolo 4, commi 2 e 3;
- b) qualora, per le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'incarico ovvero per le competenze professionali richieste, non vi siano altri professionisti in grado di eseguire l'incarico;
- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'Amministrazione e ad essa non imputabili,



le procedure previste dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 4, commi 2 e 3, non possano essere applicate.

6. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi, previa deliberazione del Collegio dei Questori, della collaborazione di dipendenti della Camera dei deputati in quiescenza.

7. La presente deliberazione non si applica agli incarichi affidati nell'ambito di convenzioni o accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche.

Art. 3.

*(Affidamento degli incarichi
professionali e di consulenza)*

1. Gli incarichi professionali e di consulenza di valore inferiore a 40.000,00 euro sono autorizzati dal Collegio dei Questori. L'autorizzazione riporta l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il soggetto affidatario e le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo, dando atto, se del caso, anche dell'esito di eventuali consultazioni condotte. La pubblicità degli incarichi così affidati è assicurata mediante pubblicazione sul sito internet della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del RAC.

2. In considerazione del carattere riservato delle prestazioni richieste e dell'esigenza di speditezza delle procedure di selezione del contraente, gli incarichi peritali di valore inferiore ai 40.000,00 euro aventi ad oggetto la valutazione della congruità del costo del lavoro o altri aspetti tecnici di procedure di selezione del contraente possono essere affidati in via diretta, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 24, commi 6 e 7, del RAC. La pubblicità degli incarichi così affidati è assicurata mediante pubblicazione sul sito internet della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del RAC.

3. Gli incarichi professionali e di consulenza di valore uguale o superiore a 40.000,00 euro sono autorizzati dal Collegio dei Questori e affidati all'esito di una procedura comparativa articolata nelle seguenti fasi:

- a) pubblicazione sul sito *web* della Camera dei deputati di un apposito avviso nel quale sono indicati: gli elementi essenziali dell'incarico (oggetto, durata, requisiti professionali richiesti, corrispettivo presunto), il termine per la presentazione dei *curricula* e dell'offerta economica, i criteri sulla base dei quali sarà svolta la comparazione e ogni altra utile informazione; ove necessario, l'avviso prevede lo svolgimento di colloqui, esami, prove specifiche, presentazione di progetti e proposte;



- b) nomina di una commissione giudicatrice con il compito di:
 - b1. procedere allo svolgimento e alla valutazione dei colloqui, degli esami e delle prove specifiche eventualmente previsti dall'avviso di cui alla lettera a);
 - b2. valutare *curricula* e, ove previsti, progetti e proposte pervenuti;
 - b3. valutare le offerte economiche;
 - b4. formare la graduatoria finale;
- c) affidamento dell'incarico sulla base della graduatoria finale di cui alla lettera b4);
- d) pubblicazione sul sito *web* della Camera dei deputati di un apposito avviso di conferimento dell'incarico al professionista così selezionato.

4. La commissione giudicatrice di cui al comma 3, lettera b), composta da un numero dispari di commissari, fino a un massimo di cinque, è nominata dal Segretario Generale, d'intesa con il Collegio dei Questori, è presieduta da un Vicesegretario generale ovvero da un consigliere parlamentare con funzione di Capo Servizio, di Capo Ufficio della Segreteria Generale, di Capo Ufficio o di Titolare di incarico di coordinamento equiparato ed è composta, altresì, da consiglieri parlamentari. Essa è nominata in data successiva al termine di presentazione dei *curricula* e delle offerte economiche previsto dall'avviso di cui al comma 3, lettera a). Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal Servizio Amministrazione.

5. L'affidamento dell'incarico è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dall'avviso di cui al comma 3, lettera a).

6. Restano ferme le modalità di pubblicazione degli incarichi di consulenza definite dalla deliberazione del Collegio dei Questori del 6 luglio 2016.

Art. 4.

(Affidamento degli incarichi di ingegneria e architettura)

1. Gli incarichi di ingegneria e architettura di valore inferiore a 40.000,00 euro sono autorizzati dal Collegio dei Questori ovvero ai sensi dell'articolo 24, commi 6 e 7, del RAC. L'autorizzazione riporta l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il soggetto affidatario e le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo, dando atto, se del caso, anche dell'esito di eventuali consultazioni condotte. La pubblicità degli incarichi così affidati è assicurata mediante pubblicazione sul sito internet della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del RAC. Ogni anno è trasmesso al Collegio dei Questori il prospetto riepilogativo dei professionisti che, nell'anno precedente, sono stati affidatari di incarichi ai sensi del presente comma.



2. Gli incarichi di ingegneria e architettura di valore pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro sono affidati previo esperimento di una procedura negoziata autorizzata dal Collegio dei Questori. Il criterio di aggiudicazione è, di norma, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La pubblicità degli incarichi così affidati è assicurata mediante pubblicazione di un avviso nella sezione del sito internet della Camera dei deputati dedicata alle procedure di gara. Alle procedure disciplinate dal presente comma si applica l'articolo 44, commi 1, 6, 7, 8, secondo periodo, 9, 10 e 11, del RAC e le relative disposizioni attuative.

3. Gli incarichi di ingegneria e architettura di valore pari o superiore ai 100.000,00 euro sono affidati previo esperimento di una procedura aperta o ristretta autorizzata dal Collegio dei Questori. La pubblicità degli incarichi così affidati è assicurata mediante pubblicazione di un avviso nella sezione del sito internet della Camera dei deputati dedicata alle procedure di gara. Alle procedure disciplinate dal presente comma si applica l'articolo 44 del RAC e le relative disposizioni attuative.

4. Agli incarichi si applica l'articolo 55, comma 7, del RAC.

Art.5.

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. La presente deliberazione è pubblicata sul sito *web* della Camera dei deputati e si applica a tutti gli incarichi autorizzati successivamente a tale pubblicazione.

On. Gregorio Fontana

On. Edmondo Cirielli

On. Federico D'Incà

06 GIU. 2019